

<p>DL 19 maggio 2020, n.34 RILANCIO ITALIA MISURE PER LO SPORT pubblicato in GU</p>	<p>NORMA</p>	<p>NOTA DI LETTURA</p>
<p>ART.216 DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI SPORTIVI</p>	<p>1. All'art. 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “al 31 maggio 2020” sono sostituite con le seguenti: “al 30 giugno 2020”; b) al comma 2, le parole “entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.</p>	<p>Proroga dei termini per i <u>versamenti dei canoni per il settore sportivo</u> come previsto dall'art 95 (<i>Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo</i>) del Cura Italia. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che operano sul territorio nazionale sono sospesi fino al 30 giugno 2020, anzichè al 31 maggio 2020, i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali che nel periodo di emergenza epidemiologica sono rimasti inutilizzati per impossibilità oggettiva. Prorogata anche la possibilità di versare successivamente i canoni (nel Cura Italia entro il 30 giugno) senza sanzioni in un'unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.</p>
	<p>2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del</p>	<p>A seguito della sospensione delle attività sportive a causa dell'emergenza sanitaria da COVID, i soggetti concessionari degli impianti</p>

	<p>Consiglio dei ministri attuativi dei decreti- legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.</p>	<p>sportivi pubblici possono <u>sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in scadenza entro il 31 luglio 2023</u> da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto. Il fine è permettere il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. La norma è dunque in favore dei gestori degli impianti sportivi che devono far fronte alle spese fisse quali le utenze, in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti, la maggior parte degli introiti derivanti dall’attività sportiva a favore di terzi è venuta meno.</p>
	<p>3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio</p>	<p>Come previsto dal Codice civile la sospensione delle attività sportive disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è considerata come</p>

	<p>dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.</p>	<p>fattore di squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Per questo motivo il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020 (periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati) ad una corrispondente riduzione del canone locatizio (pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.)</p>
	<p>4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il</p>	<p>Vengono estese le disposizioni già previste nel "Cura Italia" in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria. I soggetti acquirenti possono presentare, entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio, istanza di rimborso. Il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un <i>voucher</i> di pari valore da</p>

	<p>gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un <i>voucher</i> di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.</p>	<p>utilizzare entro un anno presso la stessa struttura.</p>
<p>Art.217 Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"</p>	<p>1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.</p> <p>2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al</p>	<p>1. La norma prevede per far fronte alla crisi economica causata dall'emergenza COVID dei soggetti che operano nel settore sportivo, la costituzione di un Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le cui risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport della Presidenza per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.</p> <p>2. La norma prevede che una quota pari allo 0,5 % della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2021 alla costituzione del "Fondo salva sport" su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il finanziamento del Fondo è determinato in misura comunque non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50</p>

decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato in misura comunque non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

milioni di euro per l'anno 2021.

3. I criteri di gestione del Fondo saranno individuati con un decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio.